

COMUNE DI

GIUSSO

PROVINCIA DI

Valle d'Aosta

# REGOLAMENTO COMUNALE SUL SERVIZIO DELLA FOGNATURA

N.° codice fiscale Comune - 001050800FG

N.° Contribuente IRPEF. 2105-00-10

## INDICE ANALITICO DELLE MATERIE

---

|  |                |
|--|----------------|
| Art. 1 - Obbligo di immissione in fogna . . . . .                                      | pag. 3         |
| » 2 - Immissioni speciali . . . . .  | » 3            |
| » 3 - Pozzi neri provvisori . . . . .  | » 4            |
| » 4 - Precarietà degli scarichi provvisori . . . . .                                   | » 4            |
| » 5 - Avviso di allacciamento alla fognatura . . . . .                                 | » 4            |
| » 6 - Termine per l'allacciamento . . . . .  | » 4            |
| » 7 - Opere di allacciamento in sede stradale . . . . .                                | » 5            |
| » 8 - Spese di allacciamento . . . . .   | » 5            |
| » 9 - Proprietà delle tubazioni e riparazione dei condotti di allacciam. . . . .       | » 5            |
| » 10 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti . . . . .                           | » 6            |
| » 11 - Doccioni di facciate ed interni . . . . .                                       | » 6            |
| » 12 - Scarichi degli stabilimenti industriali . . . . .                               | » 6            |
| » 13 - Stabili lungo le strade private . . . . .                                       | » 7            |
| » 14 - Scarichi vietati . . . . .  | » 7            |
| » 15 - Disposizioni per gli impianti igienici sanitari interni degli stabili . . . . . | » 7            |
| <del>» 16 - Spese di allacciamento . . . . .</del>                                     | <del>» 8</del> |
| » 17 - Progetto di canalizzazione dello stabile . . . . .                              | » 8            |
| » 18 - Riparazioni alle condutture della fognatura . . . . .                           | » 9            |
| » 19 - Abrogazione di norme incompatibili . . . . .                                    | » 9            |
| » 20 - Precarietà delle concessioni . . . . .  | » 9            |
| » 20 - Penalità . . . . .  | » 9            |

# REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DELLA FOGNATURA

## Art. 1

### OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNA

Tutti gli scoli delle acque piovane, degli acquai, bagni, lavatoi, latrine ed in genere tutte le acque di rifiuti e materie fecali provenienti dagli stabili fronteggianti una via percorsa da un canale di fognatura, devono essere condotti con tubazioni al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente Regolamento. E' vietato usare come scarico delle materie fecali o acque luride in genere, i pozzi neri, le concimaie, ecc., nonché altri canali pubblici o privati.

## Art. 2

### IMMISSIONI SPECIALI

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare nella fognatura esistente, l'Autorità Comunale potrà permettere che le acque luride vengano immesse provvisoriamente in altri canali, previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che a giudizio dell'Autorità Comunale stessa saranno atti allo scopo, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Detti impianti di depurazione dovranno essere sempre mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte del Comune, che potrà liberamente fare eseguire verifiche, prelevando anche i campioni delle acque, e revocare senz'altro il permesso ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocimento alla pubblica igiene.

*Detta immissione speciale può essere permessa anche per parti di stabili, quando non sia possibile allacciare l'intero stabile alla fognatura e sino a quando sia reso possibile l'allacciamento della parte non servita.*

Detta immissione speciale può essere permessa anche per parti di stabili, quando non sia possibile allacciare l'intero stabile alla fognatura e sino a quando sia reso possibile l'allacciamento della parte non servita.-

100

Art. 3

~~POZZI NERI PROVVISORI~~

*Fosse biologiche*

L'Autorità Comunale potrà permettere che a servizio delle case costruite lungo vie sprovviste di fognatura vengano eseguite ed usate provvisoriamente fosse a due scomparti in calcestruzzo di cemento del tipo Mouras, con due scomparti a tenuta e con affluente delle acque chiarificate da disperdersi nel sottosuolo in modo idoneo, sempre che il terreno sia adatto allo scopo e sempre che la falda di acqua sia ad una distanza giudicata sufficiente dall'Ufficiale Sanitario, il quale potrà suggerire altri eventuali sistemi di smaltimento, *sempre fatte salve le disposizioni igienico-sanitarie ed estetiche al riguardo*

Art. 4

**PRECARIETA' DEGLI SCARICHI PROVVISORI**

Gli speciali permessi di cui agli artt. 2 e 3 si intendono sempre affatto precari e revocabili a giudizio dell'Autorità Comunale. Essi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li hanno determinati.

Art. 5

**AVVISO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA**

A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso a tutti i proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati come detto nell'art. 1. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del Messo Comunale agli interessati, che dovranno presentare in Comune la domanda di allacciamento su apposito modulo.

Art. 6

**TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO**

I proprietari di cui al precedente articolo dovranno, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica, aver provveduto a loro cura e spese all'espurgo completo, alla disinfezione ed alla soppressione dei pozzi neri, mediante riempimento con materiali non infetti, nonché alla sistemazione degli scarichi interni come prescritto nel presente Regolamento; dopodichè il Comune provvederà ad eseguire l'allacciamento, previo versamento da parte dell'utente dell'importo come stabilito nel seguente

art. 8.

*Per gli utenti che si trovano ad una distanza inferiore ai 15 m. lineari o è l'obbligo di allacciarsi alla rete fognaria, a loro completo carico, all'entrata in vigore del presente Regolamento.*  
*Per le utenze che si trovano ad una distanza superiore ai 15 m. l'allacciamento della rete fognaria è a carico esclusivo del Comune fino a 15 m. dal fabbricato e verrà realizzato congiuntamente con le disposizioni finanziarie del Comune.*



## ART. 8

## SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per le opere in sede stradale e per gli allacciamenti alla rete fognaria il proprietario dello stabile dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per le opere per allacciamenti nel raggio di 15 ml., più le seguenti quote fisse, valide per tutti gli allacciamenti, superiori o inferiori ai 15 ml., esistenti o nuovi:

- 1°) £. 50.000 (cinquantamila)  
per ogni condotto di acque luride, per ogni singola utenza.
- 2°) £. 10.000 (diecimila)  
per solo allacciamento di lavandino e acqua pluviale.
- 3°) £. 50.000 (cinquantamila)  
per ogni negozio commerciale dotato di servizi.
- 4°) £. 10.000 (diecimila)  
per ogni negozio commerciale allacciato con solo lavandino.
- 5°) £. 50.000 (cinquantamila)  
per ogni camping oltre a £. 10.000 per ogni latrina.
- 6°) £. 50.000 (cinquantamila)  
per alberghi-bar-ristoranti-bagni esercizi pubblici in genere  
oltre a £. 1.000 per mq. di superficie utile.



Art. 7

OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE

Le opere di allacciamento in sede stradale degli scarichi di uno stabile ai condotti comunali verranno eseguite direttamente dal Comune, o per suo ordine, <sup>dei utenti</sup> previa la domanda di cui all'art. 5, oltre al versamento di un deposito per spese di allacciamento giusta l'art. 8.

Art. 8

SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per le opere in sede stradale <sup>e per gli allacciamenti alle rete fognarie</sup> il proprietario dello stabile dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per le opere stesse ~~più le seguenti~~ <sup>per allacciamenti nel raggio di 15 ml, per le fognarie o rete</sup> quote  ~~fisse~~  <sup>fisse, valide per tutti gli allacciamenti, superficiali o inferiori</sup> ai 15 ml, ~~esistenti o nuovi~~ <sup>esistenti o nuovi</sup>:

- 1 - L. 50.000 ( cinquantamila )  
per ogni condotto di acque luride, <sup>per ogni sugholo utenze</sup>
- 2 - L. 10.000 ( diecimila ) <sup>per solo allacciamento di lavabini e acque pluviale</sup>
- 3 - L. 50.000 ( cinquantamila )  
per ogni scarico di cortile della superficie fino a mq. 200.  
<sup>semplice commerciale dotato di servizi</sup>
- 4 - L. 10.000 ( diecimila )  
per ogni scarico di cortile della superficie da mq. 200 a mq. 500.  
<sup>semplice commerciale allacciato con solo lavabini</sup>
- 5 - L. 50.000 ( cinquantamila ) <sup>oltre a 10000 per ogni bagno</sup>  
per ogni scarico <sup>causato</sup> di cortile della superficie da mq. 500 a mq. 1000.
- 6 - L. 50.000 ( cinquantamila ) <sup>oltre a 10000 per mq di superficie utile</sup>  
per ogni scarico di cortile della superficie oltre mq. 1000.  
<sup>per alberghi - bar - ristoranti - balli esercizi pubblici in genere</sup>
- ~~6 - L. ( )  
per ogni scarico di pluviale.~~

Art. 9

PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

E RIPARAZIONI DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le tubazioni in sede stradale <sup>con esse quelle ad una distanza superiore ai 15 ml dal fabbricato</sup> che servono all'allacciamento con gli scarichi privati restano di esclusiva proprietà del Comune.

Le loro eventuali riparazioni sono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese: ove però in tali tubazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissione, trascuratezza o trasgressione al Regolamento da parte degli utenti, le spese di riparazione saranno a carico del proprietario dello stabile responsabile.

Le tubazioni in sede stradale così come quelle ad una distanza superiore ai 15 ml. dal fabbricato che servono all'allacciamento con gli scarichi privati restano di esclusiva proprietà del Comune.

## Art. 10

### PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Per le immissioni nella fognatura stradale si dovranno adottare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle impartite dall'apposito Ufficio Comunale. Non si darà luogo ad alcun allacciamento se prima non sia stata constatata la perfetta esecuzione dell'impianto interno.

Fino a che non sarà completata la sistemazione definitiva della rete comunale di fognatura, con relativo impianto generale di depurazione e con sufficiente diluizione dei recopriti terminali, potrà essere richiesta dall'Ufficiale Sanitario la installazione di impianti singoli di depurazione prima dell'allacciamento alla rete di fognatura comunale. Tali impianti dovranno essere sottoposti, almeno una volta all'anno, alla estrazione dei fanghi sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario e del tecnico comunale.

## Art. 11

### DOCCIONI DI FACCIATA ED INTERNI

I doccioni o pluviali, sia verso la pubblica via, che interni, devono essere allacciati alla fogna stradale senza sifone: questo sarà prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili. E' vietato di introdurre in detti pluviali altro scarico che non sia l'acqua di pioggia.

Detti pluviali dovranno essere incassati nel muro fino all'altezza di metri tre dal piano stradale.

L'incassatura dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente alla esecuzione delle opere di sistemazione degli scarichi interni di cui al precedente art. 6.

Ove il proprietario non adempia a tale obbligo, l'opera sarà eseguita d'ufficio dal Comune a spese del proprietario inadempiente. La nota di tali spese sarà resa esecutoria <sup>dalla Giunta Municipale</sup> dal Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art. 55 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e riscossa nei modi indicati dallo stesso articolo.

Il numero e la sezione dei tubi pluviali saranno determinati, caso per caso, dal tecnico comunale in relazione alla loro portata.

## Art. 12

### SCARICHI DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

E' vietato immettere nella fognatura stradale, scoli provenienti da locali ove si esercitano industrie, se non in via precaria e dietro speciale permesso che l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare in seguito a

domanda scritta del proprietario dello stabile e con l'obbligo di osservare, per tali immissioni, le prescrizioni e condizioni che l'Amministrazione Comunale, sentito il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, crederà opportuno stabilire caso per caso, previ accertamenti presso il Laboratorio Chimico Provinciale.

#### Art. 13

### STABILI LUNGO STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi.

I proprietari degli stabili fronteggianti tali strade, dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dal precedente art. 6, alla fognatura della strada privata. Ove ciò non avvenga, sarà in facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese quelle per visite e per la direzione dei lavori, in proporzione delle rispettive fronti.

~~Queste spese saranno recuperate con le stesse forme di cui all'art. 11 del presente Regolamento.~~

#### Art. 14

### SCARICHI VIETATI

È assolutamente vietato immettere nella fognatura spazzature, cenere, corpi solidi e qualunque sostanza anche non solida che possa danneggiare i manufatti: il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione o pulizia.

#### Art. 15

### DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI IGIENICI SANITARI INTERNI DEGLI STABILI

#### Prescrizioni tecniche

Le opere per gli impianti interni dello stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento Comunale.

Le condutture e le colonne di scarico dovranno essere costituite da tubi levigati e impermeabili, preferibilmente in ghisa o gres.

Tutti gli apparecchi per le evacuazioni delle acque e materie di rifiuto in comunicazione con la fognatura stradale, nonché i pozzetti in-

terni di raccolta delle acque piovane, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone.

Le colonne raccoglianti esclusivamente gli scarichi dei vari acquai e bagni, potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico, prima dell'uscita dello stabile, dovranno essere muniti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale ed un sifone intercettatore.

I tubi delle latrine degli acquai ed i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al disopra del tetto e convenientemente ventilati.

I tubi dei pluviali non potranno servire da esalatori delle condutture private.

E' assolutamente vietato di collocare tubazioni di acqua con apparecchi a cacciata per latrine, senza l'interposizione di una vaschetta aperta con rubinetto a galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi sempre al disopra del massimo livello raggiunto dall'acqua nella vaschetta stessa.

#### ~~Art. 16~~

#### ~~SPESI DI ALLACCIAMENTO~~

~~Le opere di allacciamento dei singoli utenti di cui al precedente articolo 15, verranno eseguite dall'Amministrazione Comunale che applicherà i seguenti prezzi:~~

- ~~a) Tubazione in cemento  $\varnothing$  cm. 10 al ml. L. ....~~
- ~~b) Tubazione in cemento  $\varnothing$  cm. 15 al ml. L. ....~~
- ~~c) Tubazione in cemento  $\varnothing$  cm. 20 al ml. L. ....~~
- ~~d) Tubazione in cemento  $\varnothing$  cm. 25 al ml. L. ....~~
- ~~e) Pezzi speciale in grés per sifone e sifone stesso, per ogni allacciamento L. ....~~

~~I prezzi di cui sopra sono comprensivi dello scavo, del riempimento, della sistemazione stradale, della fornitura e posa tubi e pezzi speciali.~~

#### Art. 16

#### PROGETTO DI CANALIZZAZIONE DELLO STABILE

Il progetto di canalizzazione di uno stabile deve essere presentato dal proprietario su fogli separati da ogni altro disegno o tipo riflettente lo stabile e deve constare: di una planimetria o pianta generale della

proprietà, nella scala di almeno 1/200, con la indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi all'immissione nella fognatura stradale, nonchè quant'altro possa interessare il regolare funzionamento della condotta.

Si uniranno anche i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) area coperta ed area sistemata a cortile;
- c) numero e superficie dei vari piani, compreso il sotterraneo e, se abitabile, il sottotetto.

#### Art. 16

### RIPARAZIONI ALLE CONDUTTURE DELLA FOGNATURA

Qualora si verificasse, per qualsiasi causa, nelle condutture della fognatura, qualche inconveniente che richiedesse la temporanea sospensione di immissioni private od altri provvedimenti, il Comune addiverrà il più sollecitamente possibile alle riparazioni necessarie, ma in ogni caso non potrà mai essere molestato per nessun motivo o richiesto di risarcimento di danni.

#### Art. 17

### ABROGAZIONE DI NORME INCOMPATIBILI

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

#### Art. 18

### PRECARIETA' DELLE CONCESSIONI

Tutte le concessioni di allacciamento alla fognatura si intendono fatte dal Comune a titolo precario.

#### Art. 20

### PENALITA'

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli articoli 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3-3-1934, n. 383 e successive modificazioni, e della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 94

in data 26-XI-78

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicato all'albo pretorio addì 30-XI-78 e con 8 giorni consecutivi  
giorno (1) (2) senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(3) \_\_\_\_\_

- (1) Festivo o di mercato.  
(2) Con o senza.  
(3) Estremi di approvazione.

*Publicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune a  
sensi dell'art. 345 del T.U. Leggi Sanitarie e dell'art. 62 della Legge  
Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e cioè dal .....*  
*al .....*

Dal Municipio, addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO

